

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Gabriele MELOGLI	Presidente f.f.
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Segretario f.f.
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Arturo PARDI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Giuseppe SACCO	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] l'[OMISSIS] (CF [OMISSIS]), con studio in [OMISSIS], (pec: [OMISSIS]), avverso la decisione del 10.11.2017, depositata l'08.01.2018 con la quale il CDD di Cagliari gli aveva irrogato la sanzione della censura.

Il ricorrente, Avv. [RICORRENTE], è comparso personalmente.

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso.

Udita la relazione del Consigliere avv. Gabriele Melogli.

Inteso il P.M. il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Inteso il ricorrente il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] ha impugnato la decisione del 10/11/2017 depositata l'8/01/2018, con la quale il CDD di Cagliari gli aveva irrogato la sanzione della censura per il seguente capo di incolpazione *“per la violazione dell'art. 68 del Codice Deontologico, per aver assistito congiuntamente i coniugi [AAA] e [BBB] nella procedura di separazione consensuale e successivamente la [BBB] contro il [AAA] nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi e successivamente in quello di cessazione degli effetti civili del matrimonio,, in Cagliari tra il 2 luglio 2007 ed il 21 gennaio 2011”.*

Era infatti accaduto che il sig. [AAA] aveva segnalato, con un esposto inviato al C.O.A. di Cagliari del 15/03/2011, il comportamento deontologicamente scorretto dell'avv. [RICORRENTE], il quale lo aveva prima difeso unitamente alla moglie [BBB] nella causa di separazione consensuale, mentre aveva poi patrocinato contro di lui la sola [BBB] nelle successive cause per la riduzione dell'assegno di mantenimento e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza peraltro rinunciare ad un precedente incarico contro la [ALFA] S.r.l. e [BETA] S.r.l., causa nella quale continuava a difendere congiuntamente il [AAA] e la [BBB], benché separati.

Informato dell'esposto, l'avv. [RICORRENTE], con note del 27/06/2011, si giustificava sostanzialmente da quest'ultima censura, adducendo come motivazione la circostanza di una conoscenza e frequentazione personale con il [AAA], che lo aveva espressamente autorizzato a continuare il giudizio nell'esclusivo interesse della moglie, benché dalla stessa separato.

Aggiungeva di aver comunque successivamente rinunciato a tutti gli incarichi.

Nonostante tali giustificazioni il CDD di Cagliari avviava procedimento disciplinare a carico dell'avv. [RICORRENTE] per il capo di incolpazione di cui innanzi, nell'ambito del quale lo stesso professionista, confermando il contenuto delle precedenti note, ammetteva sostanzialmente l'addebito, giustificando l'accaduto con la personale conoscenza del [AAA] e con le esplicite autorizzazioni dello stesso alla prosecuzione degli incarichi, ribadendo che aveva rinunciato al mandato solo quando i rapporti tra i coniugi erano divenuti particolarmente tesi.

Il CDD di Cagliari, anche sulla scorta della documentazione acquisita e delle ammissioni dell'avv. [RICORRENTE], definiva il procedimento con la sanzione della censura.

Avverso detto provvedimento l'avv. [RICORRENTE] ha presentato appello, lamentando:

- a) la violazione di diritto di difesa e del contraddittorio, in quanto il CDD non aveva rinviato l'udienza dibattimentale, benché avesse presentato una istanza di differimento per legittimo impedimento dovuto alla contemporanea celebrazione di altro procedimento innanzi alla Corte di Appello di Cagliari;
- b) insufficiente e contraddittoria motivazione, atteso che il provvedimento non sarebbe sufficientemente motivato, in quanto il CDD non aveva tenuto conto del consenso del [AAA] alla continuazione del mandato;
- c) omessa audizione dell'incolpato e dei testi a difesa. Il CDD non avrebbe disposto la sua audizione e quindi non avrebbe valorizzato l'assenza dell'elemento psicologico nel suo comportamento.

Chiede pertanto, pregiudizialmente, l'annullamento del provvedimento e, subordinatamente, l'annullamento della sanzione per carenza dell'elemento soggettivo.

DIRITTO

Il ricorso dell'avv. [RICORRENTE] non merita accoglimento.

Preliminarmente osserva il Collegio che il CDD di Cagliari, per completezza espositiva, avrebbe dovuto quantomeno richiamare in sentenza la richiesta di rinvio o di differimento anche di poche ore dell'udienza del 10/11/2017, formalmente avanzata dall'avv. [RICORRENTE] ben 31 giorni prima dell'udienza fissata.

A riguardo però osserva il Collegio che tale omissione non è sufficiente ad invalidare la decisione del CDD in quanto la stessa è in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza domestica che, per il rinvio, impone che la richiesta sia documentata da un impedimento di carattere assoluto, in questo caso certamente carente perchè – come confermato nel corso dell'odierna udienza dallo stesso appellante – la richiesta di rinvio non era stata supportata da alcun documento attestante la contemporanea udienza per una causa civile innanzi alla Corte di Appello di Cagliari, nella quale comunque il legale avrebbe potuto farsi sostituire.

A prescindere peraltro da tale considerazione, la decisione del CDD di Cagliari appare correttamente motivata.

E' pacifico infatti che la norma richiamata nel capo di incolpazione non consente digressioni interpretative, laddove il comma 4 dell'art. 68 CDF espressamente sancisce l'obbligo per il legale di astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei coniugi in controversie di natura familiare, quando in precedenza li abbia assistiti entrambi. Nel caso in esame la violazione dell'art. 68 è documentale, in quanto dagli atti acquisiti dal CDD risulta indiscutibilmente la fondatezza dell'incolpazione.

L'Avv. [RICORRENTE] infatti ha prima assistito entrambi i coniugi nel procedimento di separazione consensuale e successivamente la sola [BBB], quantomeno nel procedimento successivamente incardinato avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Le giustificazioni addotte dall'Avv. [RICORRENTE] non hanno trovato conferma e sono anzi contraddette proprio dall'esposto che il sig. [AAA] ha presentato nei suoi confronti, di tal che non sono sufficienti a giustificare una riforma della decisione impugnata che invece appare, sul punto, correttamente motivata.

Anche l'ultima censura mossa dall'Avv. [RICORRENTE], riguardante la mancata audizione sua e dei testi a difesa, appare irrilevante, così come quella concernente l'assenza dell'elemento psicologico.

A prescindere dalla considerazione che il CDD gode della più ampia discrezionalità nell'ammissione nel procedimento dei mezzi istruttori, nel caso di specie sarebbe stata irrilevante ogni ulteriore indagine, atteso che la prova della fondatezza del capo di incolpazione riposa sui documenti introdotti nel procedimento e nella stessa ammissione dell'Avv. [RICORRENTE], che anche nel corso dell'udienza innanzi a questo Consiglio ha

ribadito quanto affermato nei suoi scritti difensivi, nei quali, ripetesi, ha ammesso le circostanze contestategli

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'impugnata decisione.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2022.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Carolina Rita Scarano

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 17 ottobre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria